

d) opposizioni;  
da) del Diparti-  
mento

**Art. 7<sup>4)</sup>** <sup>1</sup>Il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all'autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.

<sup>2</sup>L'avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune.

<sup>3</sup>In casi particolari il Dipartimento può notificare all'istante al Municipio una proroga di 30 giorni del termine per emettere il proprio avviso; se circostanze eccezionali lo giustificano, il Presidente del Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l'art. 4 LCOORD ed i termini stabiliti in materia di esame dell'impatto sull'ambiente.

<sup>4</sup> ...

<sup>5</sup> ...

**7** In base all'art. 7 cpv. 1 LE, il dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all'autorità cantonale. Esso, soggiunge la norma, è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri. Il termine di 30 giorni prescritto da tale norma è un termine d'ordine. Con la modifica della legge edilizia entrata in vigore il 1° gennaio 2007 – contestualmente all'introduzione della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (LCOORD; RL 7.1.2.3; BU 2006, pag. 431 segg.) – sono infatti stati abrogati gli ultimi capoversi dell'art. 7 LE, che sancivano il principio del silenzio - assenso dell'autorità dipartimentale (cpv. 4; che presumeva il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui non sia stata presa una decisione entro il termine – perentorio – di 30 giorni), pur riservando la necessità di un consenso esplicito per le costruzioni e gli impianti fuori della zona edificabile (cpv. 5; cfr. messaggio del Consiglio di Stato, n. 5361, dell'11 febbraio 2003 concernente la LCOORD, la modifica della LE ed altre leggi, nonché il relativo rapporto parziale 1 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del 25 agosto 2005, in: RVGC anno parlamentare 2005 - 2006, vol. 2, pagg. 1240 seg. e 1276 segg.). Per

queste ultime opere (fuori della zona edificabile) infatti, conformemente a quanto richiede l'art. 25 cpv. 2 LPT, già il previgente art. 7 cpv. 5 LE esige una formale autorizzazione da parte dell'autorità cantonale (cfr. al riguardo BU 1993, 187; messaggio del Consiglio di Stato, n. 4020, del 10 novembre 1992 concernente la modifica della LE e il relativo rapporto, n. 4020R, della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del 26 gennaio 1993, in: RVGC anno parlamentare 1992, sessione ordinaria primaverile, vol. 3, pag. 1435 segg.; STA 52.2010.54 del 4 novembre 2010).

L'**avviso del dipartimento** vincola il municipio nella misura in cui è negativo, salvo nel caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal municipio per il comune (art. 7 cpv. 2 LE). Il municipio non può dunque rilasciare a terzi la licenza in contrasto con un'opposizione dell'autorità cantonale; l'avviso negativo lo obbliga a respingere la domanda di costruzione; spetta all'istante in licenza adire le autorità di ricorso per ottenerla (cfr. STA 52.2006.172 del 7 luglio 2006; STA 52.2000.34-38 del 9 maggio 2000 consid. 3). Il Consiglio di Stato, chiamato a statuire su un ricorso del dipartimento che rimprovera al municipio di aver disatteso il suo avviso, deve limitarsi ad accertare se l'autorità comunale abbia effettivamente violato l'obbligo sancito dall'art. 7 cpv. 2 LE di attenersi all'avviso negativo. L'accertamento della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 7 cpv. 2 LE e della suddivisione dei ruoli processuali definita da tale norma è sufficiente per accogliere il ricorso del dipartimento, annullando la licenza concessa dal municipio e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché statuisca sulla domanda di costruzione attenendosi all'avviso negativo dell'autorità cantonale (STA 52.2012.423 del 18 dicembre 2012).

Giusta l'art. 7 cpv. 2 LE, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2007, l'avviso del dipartimento vincola il municipio nella misura in cui esso è negativo. La norma non si discosta da quella precedentemente in vigore, tranne che per la sua formulazione la quale, recependo i principi giurisprudenziali sviluppati in proposito da questo tribunale, sancisce esplicitamente il carattere vincolante dell'avviso cantonale unicamente nel caso in cui lo stesso è negativo, e, di converso, riconosce al municipio il diritto di scostarsene nel caso in cui sia favorevole, senza più porre quale condizione la lesione di interessi comunali preponderanti, come preteso dal vecchio diritto, non potendosi in effetti esigere che il municipio si adegui passivamente ad un preavviso dipartimentale che reputa illegittimo e non potendosi nemmeno abilitare il comune ad impugnare una licenza rilasciata da un suo organo (STA 52.2007.90 consid. 2 del 28 febbraio 2008; STA 52.2008.112 del 20 maggio 2008).

Qualora invece il municipio non intraveda motivi per opporsi all'avviso favorevole del Dipartimento e ritenga che l'intervento sia conforme anche al diritto comunale, rilascia il permesso. In questo caso, spetta all'eventuale opponente adire il Governo, per ottenerne l'annullamento. I termini stabiliti dall'art. 7 LE non decorrono fintanto